



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Piazza I° Maggio 1944 n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605

REGOLAMENTO per Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada.

L'amministrazione comunale di Trevi nel Lazio, considerato:

1. che sempre un maggiore numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada;
 2. che dette persone con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare e arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;
 3. che a seguito della soppressione dell'art. 121 c. 2 del T.U.L.P.S e in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche possono verificarsi interventi repressivi;
 4. che è volontà di questa amministrazione comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme;
- nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri,

Art. 1 (Principi)

Il Comune riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.

Art. 2 (Modalità)

L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è consentito su tutto il proprio territorio, salvo eventuali ed espressi dinieghi ovvero limitazioni di vie, piazze od orari, di volta in volta, espressamente indicati, fermo restando che gli artisti di strada interessati rispettino le seguenti prescrizioni:

- a) Non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art 61, comma 12, lettera f, DM 4 Agosto 1988 n° 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);
- b) Venga data semplice e preventiva comunicazione degli orari e luoghi ove si intende esercitare l'attività dell'arte e dello spettacolo di strada;
- c) Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali.
- d) Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge.
- e) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a

cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

Art. 3
(Occupazione del suolo pubblico)

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico. L'artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.

Art. 4
(Responsabilità)

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.